



Repubblica Italiana *Regione Siciliana*
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Gruppi V - VII - XV

CIRCOLARE N. 9

Prot. n° 31914/A.2

Palermo, 16 novembre 2001

OGGETTO: Chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario 2001.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

AGLI ASSESSORATI REGIONALI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

AL DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO

AI GRUPPI DI LAVORO DEL DIPARTIMENTO
BILANCIO E TESORO

ALL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI
DELLA REGIONE SICILIANA

AL BANCO DI SICILIA - S.P.A.-
- Unità Crediti Enti ed Amministrazione
Gruppo Servizi di Cassa e Tesoreria
Linea di lavoro Cassa Regionale
- Servizio Sistemi Informativi
e Telecomunicazioni (S.S.I.T.)

ALLA DIREZIONE REGIONALE DELLE
ENTRATE DELLA SICILIA

ALLE PREFETTURE DELLA SICILIA

AI DIPARTIMENTI PROVINCIALI DEL TESORO
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA IN SICILIA

- Ragionerie Provinciali dello Stato
- Direzioni provinciali del Tesoro

e.p.c. ALLA CORTE DEI CONTI
- Sezione di Controllo

DISPOSIZIONI GENERALI

Con l'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario in corso si richiama l'attenzione dei Direttori delle Ragionerie centrali sugli adempimenti relativi alla chiusura delle scritture contabili e si ribadisce il divieto di ammettere a registrazione impegni di spesa in contrasto con le disposizioni dell'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni. Si richiamano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 31 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4.

Sul mantenimento dei residui passivi provenienti dagli esercizi decorsi, si ricorda quanto disposto sia dall'ottavo comma del citato art.11 sia dall'art. 12 della L.R. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni.

Le somme da conservarsi in conto residui, a norma dell'articolo 275 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 in attuazione delle disposizioni dell'articolo 53 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, per impegni assunti nell'esercizio 2001, dovranno essere determinate con decreti dei competenti Dirigenti Generali, uno per le spese correnti ed uno per quelle in conto capitale.

Le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a comunicare le istruzioni diramate con la presente circolare ai funzionari delegati a favore dei quali hanno emesso aperture di credito.

PARTE PRIMA

ENTRATE

**Adempimenti da osservarsi per i versamenti dei fondi e
resa della contabilità**

I debitori diretti ed i contabili, per i versamenti dei fondi provenienti dalla riscossione delle entrate, dovranno compilare, sin dal primo gennaio 2002, apposite distinte diversificate a seconda che i versamenti stessi riguardino entrate in conto competenza o in conto residui.

La banca incaricata del servizio di cassa regionale, secondo quanto previsto dalle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, curerà che, nella compilazione degli elenchi descrittivi dei versamenti effettuati dai contabili e dai debitori diretti, sin dal primo gennaio tutte le entrate acquisite siano riferite o alla competenza dell'esercizio 2002 o ai residui degli esercizi precedenti.

La predetta banca cassiere, a decorrere dal primo gennaio 2002, dovrà iniziare la numerazione del nuovo esercizio sia per i versamenti delle entrate di competenza del 2002, sia per quelli imputabili ai residui dell'anno 2001 e degli anni precedenti.

Entro l'8 gennaio 2002 la medesima banca compilerà, per i versamenti riguardanti l'esercizio finanziario 2001, due riepiloghi distinti per capi, capitoli e articoli (mod. 43 Tes): uno per il conto della competenza e l'altro per il conto dei residui.

Entro il predetto termine, le Ragionerie Provinciali dello Stato compileranno ed invieranno a questo Assessorato, Gruppo VII – Servizi del Tesoro gli elenchi mod. 20 Tes, 21 Tes e 22 Tes per i versamenti delle entrate da esse amministrare, effettuati in conto esercizio 2001 e precedenti. Copia degli stessi modelli dovrà essere altresì inoltrata al Dipartimento Finanze e Credito di questo Assessorato.

I dati risultanti da detti elenchi dovranno coincidere con quelli risultanti dalle contabilità amministrative. Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere tempestivamente segnalate oltre che al Gruppo VII – Servizi del Tesoro alle competenti Ragionerie centrali.

Si rammenta, inoltre, che il 28 febbraio 2002 scade il termine per presentare alla banca incaricata del servizio di cassa le richieste di variazione relative alla imputazione di versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze. Al riguardo si richiama l'attenzione sul disposto dell'art.290 delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro secondo cui le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento di documenti d'entrata, rilasciate nel termine dell'esercizio chiuso, debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione "per il 31 dicembre".

Successivamente alla suddetta data, le eventuali richieste di variazione dovranno pervenire, entro il termine ultimo del 15 marzo 2002, al Gruppo VII – Servizi del Tesoro per la preventiva autorizzazione.

Dette variazioni e quelle richieste direttamente dalle Ragionerie Provinciali dello Stato alla banca incaricata dovranno, comunque, essere effettuate entro il 29 marzo 2002.

Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di entrate, dovranno essere tempestivamente segnalati, per i conseguenti provvedimenti, al Dipartimento Bilancio e Tesoro - Gruppo VII – Servizi del Tesoro ed alla Ragioneria centrale competente, nonché al Dipartimento Finanze e Credito di questo Assessorato.

CLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

Per le entrate regionali rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2001, ciascuna Amministrazione regionale che, in base al relativo quadro di classificazione, deve curarne l'accertamento e la riscossione, dovrà trasmettere alle rispettive Ragionerie centrali un prospetto riepilogativo per capo e capitoli, contenente i dati delle entrate rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2001, classificate ai sensi dell'art. 263 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Si fa riserva di emanare ulteriore apposita circolare attinente le entrate tributarie nonché quelle derivanti dalle assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea ed altri enti.

PARTE SECONDA

SPESE

Limiti di emissione dei titoli di spesa

Come è noto, entro la fine dell'anno 2001 verrà completato il passaggio all'euro nella Pubblica amministrazione e dal 1° gennaio 2002 anche l'Amministrazione regionale adotterà l'euro a pieno regime. Ciò comporterà che tutte le operazioni contabili, le transazioni, i pagamenti e i documenti da e verso gli uffici pubblici saranno espressi solo in euro. Pertanto si evidenzia che le disposizioni seguenti sono emanate nel rispetto del nuovo regime monetario. Si precisa, altresì, che in applicazione del D.L. 25/9/2001 n. 350, l'ultimo giorno lavorativo dell'anno 2001 è da considerarsi il 28 dicembre.

Il rispetto dei termini stabiliti con la presente circolare in merito all'emissione dei titoli di spesa è necessario in quanto gli stessi titoli, dopo la registrazione da parte sia delle competenti Ragionerie centrali sia del Gruppo VII – Servizi del Tesoro, devono essere inoltrati per tempo all'Ufficio di cassa regionale.

Per non compromettere l'estinzione dei titoli di spesa, gli stessi devono pervenire alle competenti Ragionerie centrali entro il 23 novembre; per quelli concernenti gli emolumenti al personale il termine è spostato al 27 novembre; per quelli concernenti i pagamenti del POP e degli altri interventi comunitari relativi alla programmazione 1994/1999 è il 7 dicembre 2001.

A tale proposito gli ordini di accreditamento devono essere emessi dalle Amministrazioni con un congruo anticipo rispetto alla predette date, per consentire ai funzionari delegati di trarre per tempo gli ordinativi ed i buoni di prelevamento.

In relazione a quanto precede, le eventuali richieste da parte delle Amministrazioni per le variazioni ai limiti di cassa per l'emissione dei titoli di spesa di cui al quadro sintetico delle previsioni di cassa, devono pervenire ai competenti gruppi bilancio entro il termine indifferibile del 16 novembre 2001.

Allo scopo di assicurare che tutti i titoli, compresi quelli operabili fuori Palermo, vengano estinti e contabilizzati entro la chiusura dell'esercizio, si rende necessario altresì che il 4 dicembre (il 3 dicembre per i titoli relativi agli emolumenti al personale, il 14 dicembre per quelli relativi al POP e degli altri interventi comunitari relativi alla programmazione 1994/1999) cessi il loro inoltro al Gruppo VII – Servizi del Tesoro per la successiva trasmissione agli Uffici centrali di cassa regionale, che dovrà comunque avvenire non oltre il 10 dicembre (il 6 dicembre per i titoli relativi agli emolumenti al personale, ed il 18 dicembre per quelli relativi al POP e degli altri interventi comunitari relativi alla programmazione 1994/1999).

In deroga ai termini sopra indicati è consentito non oltre il 31 gennaio 2002, l'invio dei titoli speciali (mandati verdi) da estinguersi mediante semplice registrazione delle scritture.

Detti titoli, da imputare alla contabilità dell'esercizio 2001, dovranno essere trasmessi al Gruppo VII – Servizi del Tesoro e da questo agli uffici di Cassa regionale, con elenchi separati da quelli contenenti i titoli da imputare all'esercizio 2002.

Si rammenta che le Amministrazioni centrali e gli Uffici periferici potranno, in caso di necessità, emettere, negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre, titoli di spesa (ordinativi diretti, ruoli di spesa fissa, ordini di accreditamento) (in EURO) con imputazione all'esercizio finanziario 2002, con una nuova numerazione a partire dal n. 1. Tuttavia, tale facoltà è subordinata all'approvazione del bilancio di previsione del nuovo esercizio oppure all'approvazione della sua gestione in regime di esercizio provvisorio.

I titoli di spesa in EURO emessi a carico del nuovo esercizio potranno essere pagati dal primo gennaio 2002 e dovranno riportare in modo evidente la dicitura "ESERCIZIO FINANZIARIO 2002", da apporre anche sui relativi elenchi di trasmissione, affinché le Ragionerie centrali e gli Uffici di cassa regionale possano agevolmente distinguere i titoli che debbono essere conteggiati con imputazione all'esercizio 2001 da quelli con imputazione all'esercizio 2002. Le Ragionerie centrali provvederanno alle conseguenti registrazioni dei titoli emessi con riferimento alla gestione dell'anno 2002.

Al fine di conseguire, entro il 28 dicembre 2001, la regolazione di tutti gli ordinativi emessi su ordini di accreditamento, la banca incaricata del servizio di cassa trasmetterà ai funzionari delegati, entro l'11 dicembre 2001, le distinte degli ordinativi estinti fino a tale data e provvederà, d'intesa con i funzionari stessi, ad integrare le distinte medesime con l'indicazione degli ordinativi estinti nei giorni successivi fino alla fine del mese.

I funzionari delegati provvederanno all'emissione del buono affinché la regolazione delle ritenute avvenga entro lo stesso mese di dicembre (mod. 31 bis C.G. o mod. 17 R.P.).

I soggetti intestatari di conti di tesoreria regionale a norma dell'art.21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni possono procedere all'emissione di buoni di prelevamento, secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 9 del 23 giugno 1997, entro il termine del 17 dicembre, al fine di consentirne l'esecuzione entro l'esercizio.

Si raccomanda alla banca cassiere di informare i legali rappresentanti degli enti e/o i tesorieri delle aziende e degli enti sottoposti a tesoreria unica regionale del termine sopra indicato.

Per le ritenute operate sui pagamenti disposti con mandati diretti, le Ragionerie centrali cureranno l'emissione dei titoli necessari per il versamento delle ritenute stesse (per detti titoli non occorre l'emanazione di alcun provvedimento di autorizzazione), tenendo presente che, in base al disposto dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 50, non si applica alla Regione Siciliana il secondo comma dell'art.1 della legge 15 marzo 1956, n. 238, per cui dovranno essere versate, per ciascun capitolo di spesa e per ogni tributo, anche le ritenute di ammontare inferiore a lire 5.000 (cinquemila). Alla chiusura dell'esercizio, dopo la contabilizzazione di tutti i titoli, il sistema informativo fornirà un elenco riepilogativo delle ritenute per ciascun capitolo, distintamente per tipo.

Nella commutazione dei titoli di spesa le registrazioni in uscita e l'emissione delle quietanze devono riferirsi al medesimo esercizio. Saranno, quindi, restituiti alle Amministrazioni che li hanno emessi, quei titoli di spesa che, imputati alla competenza o ai residui dell'esercizio 2002 fossero da commutare in quietanza di entrata dell'esercizio 2001.

- Entro e non oltre l'8 gennaio 2002 la banca incaricata del servizio di cassa compilerà
- a) due dimostrazioni, una per la competenza ed una per i residui, concernenti i pagamenti effettuati a tutto il 31 dicembre 2001;
 - b) due note riassuntive dei pagamenti, una per la competenza e una per i residui, eseguiti a tutto il 31 dicembre 2001;
 - c) due riassunti, uno per la competenza e uno per i residui, dei pagamenti eseguiti a tutto il 31 dicembre 2001, distinti per categorie economiche e per codici economici e funzionali.

A decorrere dal mese di gennaio 2002, la stessa banca compilerà gli elaborati inerenti alle operazioni del nuovo esercizio.

Estinzione dei titoli di spesa

Per il disposto dell'art. 14 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, la banca incaricata del servizio di cassa, alla data di chiusura dell'esercizio, dovrà estinguere tutti i mandati diretti, sia individuali sia collettivi, in tutto o in parte impagati, gli ordinativi tratti da funzionari delegati su ordini di accreditamento, nonché gli ordini di restituzione totali o parziali di depositi provvisori in numerario e gli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spesa fissa, mediante commutazione in vaglia cambiari o assegni circolari non trasferibili. In caso di cessione di credito, i relativi titoli vanno commutati a favore dei cessionari, mentre nel caso di mandati collettivi riscuotibili mediante delega, il vaglia ovvero l'assegno dovrà essere intestato al delegato.

In assenza della necessaria liquidità di cassa, nei limiti delle disponibilità esistenti alla data di chiusura dell'esercizio nei conti correnti accessi presso la Tesoreria Centrale dello Stato, i titoli di cui sopra, previa autorizzazione del Gruppo VII – Servizi del Tesoro di questo Assessorato, dovranno essere estinti mediante commutazione in debiti di tesoreria, a favore dei creditori, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, da inviare (mod. 123 T) allo stesso Gruppo VII - Servizi del Tesoro.

Le predette modalità di estinzione si applicano anche se non sono espressamente indicate sui titoli di spesa.

I vaglia o gli assegni, intestati al creditore persona fisica, sono spediti dalla banca incaricata del servizio di cassa regionale direttamente al creditore in piego postale ordinario se d'importo non superiore a lire 500.000 ed in piego raccomandato se d'importo superiore. I vaglia o gli assegni che si riferiscono a mandati estinguibili con quietanza del cessionario, oppure con quietanza condizionata a particolari modalità (concorso di più persone, del tutore, del notaio, ecc.), devono essere trattenuti presso la banca cassiere, la quale informerà gli interessati sulle modalità inerenti il ritiro da effettuarsi presso la banca stessa.

La consegna di tali titoli è subordinata al rilascio, da parte del ricevente o dei riceventi qualificati, di apposita dichiarazione con la quale si attesta di ricevere il titolo di credito nella qualità indicata nell'intestazione del mandato di pagamento e, ove richiesto dal titolo estinto, la commutazione in vaglia o in assegno, con l'obbligo di utilizzarne od impiegarne il ricavato.

A norma dell'art. 541 delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro, l'avvenuta operazione di commutazione deve risultare da dichiarazione apposta sui titoli di spesa, sottoscritta dal responsabile dell'ufficio di Cassa regionale.

La banca incaricata del servizio di cassa regionale entro il giorno 22 gennaio 2002 dovrà trasmettere alle competenti Amministrazioni regionali ed al Dipartimento Bilancio e Tesoro l'elenco dei mandati diretti estinti con la modalità sopra indicata, specificandone, per ciascun titolo, la descrizione degli estremi del vaglia, dell'assegno emesso o del deposito provvisorio.

Entro il termine predetto del 22/1/2002 la banca stessa comunicherà ai funzionari delegati, con appositi elenchi, gli estremi dei vaglia, degli assegni o dei depositi provvisori emessi in commutazione di ordinativi tratti su ordini di accreditamento. Copia di detti elenchi dovrà essere trasmessa alla competente Ragioneria centrale.

Qualora dal mandato, ovvero dall'avviso di pagamento, non risulti l'indirizzo del creditore, la banca incaricata del servizio di cassa trasmetterà con urgenza alla competente Amministrazione regionale l'elenco, in duplice esemplare, dei vaglia od assegni non spediti per difetto d'indirizzo. Analoga comunicazione dovrà essere fatta ai funzionari delegati per i vaglia e gli assegni emessi in estinzione di ordinativi.

Le Amministrazioni centrali della Regione ovvero i funzionari delegati annoteranno sul duplo dell'elenco ricevuto gli indirizzi dei creditori e lo restituiranno firmato alla banca cassiere, la quale provvederà, quindi, alla spedizione dei vaglia od assegni emessi nei modi anzidetti.

Entro la data dell'11 gennaio 2002 i funzionari delegati dovranno inviare alla banca incaricata del servizio di cassa, ai sensi dell'art. 330 del Regolamento di contabilità, sostituito con l'art. 1 del D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656, un prospetto, in duplice copia, contenente per ciascun capitolo, e distintamente per competenza e residui, l'indicazione del numero e dell'importo dei singoli ordini di accreditamento disposti a loro favore nonché dei corrispondenti pagamenti effettuati: la banca cassiere apporrà su tali prospetti una dichiarazione di concordanza con i dati in suo possesso, restituendone una copia ai funzionari delegati.

Al fine di assicurare il regolare assolvimento del predetto adempimento, la banca invierà tempestivamente ai funzionari delegati non dipendenti da pubbliche Amministrazioni un elaborato, in duplice copia, contenente tutte le indicazioni già specificate.

I predetti funzionari delegati restituiranno alla banca cassiere copia degli elaborati in questione entro la data del 18 gennaio 2002. Ove entro tale termine i medesimi non avranno provveduto alla restituzione dei prospetti sopra citati, la banca incaricata del servizio di cassa considererà come avvenuta la concordanza delle operazioni eseguite sulle aperture di credito.

Entro e non oltre il la chiusura dell'esercizio i funzionari delegati dovranno richiedere, per l'annullamento, alla banca incaricata del servizio di cassa, gli ordinativi di pagamento che non devono essere più eseguiti.

Si rappresenta, altresì, la necessità che gli ordinativi ed i buoni da eseguire entro l'esercizio siano fatti pervenire alle competenti Casse Provinciali entro e non oltre il 7 dicembre 2001.

Per gli ordinativi eventualmente smarriti, la banca incaricata del servizio di cassa produrrà una speciale nota recante l'indicazione sommaria del titolo e la dichiarazione dello smarrimento, datata e sottoscritta dal Capo ufficio.

Relativamente all'applicazione dell'art. 61 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si ricorda ai funzionari delegati che dovranno trattenere le somme strettamente occorrenti e che le stesse potranno essere erogate non oltre il 28 febbraio 2002, esclusivamente per il pagamento di somme residue riferibili all'esercizio precedente. Le somme non erogate entro la data suddetta debbono essere versate in entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002, con imputazione ai medesimi capitoli sopra indicati.

Trasporto, riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento

In conseguenza dell'introduzione dell'euro, dal 1 gennaio 2002, si informa che in atto è all'esame della commissione legislativa "Bilancio e Programmazione" dell'A.R.S. un disegno di legge di variazione al bilancio di previsione dell'anno 2001 contenente, tra l'altro, norme che per l'esercizio finanziario 2001 derogano alle disposizioni dell'art.13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto in deroga alle disposizioni predette gli ordini di accreditamento riguardanti sia spese correnti che in conto capitale, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001, non devono essere trasportati all'esercizio successivo.

Ove necessario e sempre che gli impegni cui si riferiscono non debbano essere eliminati alla chiusura dell'esercizio 2001 a norma dell'articolo 12, terzo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, gli ordini di accreditamento di cui sopra possono essere riemessi nell'esercizio 2002 con imputazione ai capitoli di bilancio dell'esercizio medesimo corrispondenti a quelli di provenienza.

Per l'esercizio 2001 non possono essere emessi ordini di accreditamento oltre il termine del 30 novembre."

Ovviamente, rimangono non trasportabili all'esercizio 2002 anche gli ordini di accreditamento riguardanti le spese relative agli organi della Regione, agli stipendi ed altri assegni fissi al personale, a pensioni ed assegni congeneri, in quanto l'assunzione degli impegni riguardanti tali spese deve avvenire contestualmente all'emissione dei relativi titoli di pagamento, a norma dell'art.11 della legge regionale 47/77 e successive modifiche ed integrazioni. Ne consegue che gli ordini di accreditamento riguardanti le spese di che trattasi non potranno essere riemessi con le stesse modalità previste precedentemente.

I funzionari delegati sono invitati a prestare particolare cura nella valutazione delle somme effettivamente spendibili nell'esercizio finanziario 2002. Per le somme che ritengono non debbano essere spese, i medesimi entro il termine del 14 dicembre 2001, debbono richiedere espressamente che gli ordini di accreditamento interessati siano riemessi per un importo ridotto o escluderli dalla riemissione in quanto annullati.

Conseguentemente le competenti amministrazioni provvederanno alla riduzione degli ordini di accreditamento ed al contestuale disimpegno delle somme corrispondenti.

Il Gruppo XIV - A.I.S.I. di questo Assessorato, entro il 13 dicembre, metterà a disposizione alle competenti Ragionerie centrali l'elenco (Mod. S.I. 009/B/4) degli ordini di accreditamento emessi con imputazione ad impegni di spesa da eliminare per perenzione amministrativa ai sensi del 2° e 3° comma dell'art.12 della L.R. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni, sia per le spese di parte corrente che in conto capitale.

Entro il medesimo termine, il predetto gruppo di lavoro, renderà disponibile alle competenti ragionerie centrali un ulteriore elenco che contenga tutti gli ordini di accreditamento che, come anzidetto, non devono essere trasportati all'esercizio successivo.

Le Ragionerie centrali, eseguiti i necessari riscontri, provvederanno a trasmettere entro il 17 dicembre alla banca incaricata del servizio di cassa, copia degli elenchi in questione debitamente sottoscritti.

La banca incaricata del servizio di cassa, verificata la prescritta concordanza, procederà, ai sensi dell'art. 330 del Regolamento di contabilità, sostituito con l'art. 1 del D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656, alla riduzione o all'annullamento degli ordini di accreditamento rimasti parzialmente o totalmente inestinti, compilando un elenco (mod. 59/Tes), in triplice esemplare, dal quale risultino, per ciascuno di essi e distintamente per competenza e residui, il capitolo, il numero, l'importo dell'ordine di accreditamento, l'importo pagato e quello della riduzione apportata.

In aderenza al disposto del 4° comma del predetto art. 330, un esemplare del citato elenco (mod. 59/Tes) dovrà essere inviato, unitamente ai titoli ridotti o annullati, alla Corte dei Conti, il secondo all'Amministrazione emittente ed il terzo alla competente Ragioneria centrale.

**Eliminazione degli assensi ad assumere impegni di spesa a carico di
esercizi successivi ai sensi del comma 6° dell'art. 11 della legge regionale
8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.**

Gli assensi rilasciati nel corso dell'anno 2001 ad impegnare somme a carico di esercizi successivi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni, si considerano privi di effetto se le Amministrazioni regionali competenti non hanno assunto entro l'esercizio corrente i relativi impegni di spesa.

In relazione a quanto precede le Amministrazioni devono fare pervenire ai competenti gruppi di bilancio:

1. entro la data del 13 dicembre 2001 le richieste di assenso ad assumere impegni di spesa a carico dell'esercizio 2001 e di quelli successivi;
2. entro la data del 15 gennaio 2002 un elenco degli assensi rilasciati da questo Assessorato a fronte dei quali non sono stati assunti i relativi impegni di spesa pluriennali.

**Eliminazione dal bilancio della Regione di somme relative
ad impegni su capitoli di spesa riguardanti limiti
poliennali d'impegno**

Si richiama il disposto dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 per quanto attiene all'eliminazione dal bilancio della Regione delle somme impegnate per obbligazioni derivanti da limiti poliennali di impegno che non vengono a scadere nell'esercizio 2001, per essere le medesime contabilizzate tra le economie.

PARTE TERZA

CONTABILITA' BENI MOBILI ED IMMOBILI

Contabilità dei beni mobili

Ai fini della contabilizzazione in sede consuntiva dei beni mobili regionali, secondo quanto previsto dalla circolare n. 1 del 2 giugno 1997 della Presidenza della Regione - Gruppo Patrimonio Mobiliare - entro il 15 febbraio 2002, i consegnatari sono tenuti a trasmettere, in quadruplica copia, alle competenti Ragionerie Centrali, i prospetti per categorie (A-B-C-D) delle variazioni annuali (Mod. 4/P.M.) debitamente compilati.

In detti prospetti è necessario che, sia per i beni assunti in consistenza sia per quelli dismessi, siano chiaramente descritte, in annotazione, le cause delle variazioni stesse (nel caso di acquisto o vendita, indicare il capitolo di spesa o di entrata; nel caso di beni ricevuti o ceduti ad altri uffici, specificare quali di questi, etc...).

Si precisa, altresì, che i prospetti riepilogativi dovranno contenere i dati riassuntivi per ciascun tipo di bene e quelli dell'intera categoria.

Considerata, inoltre, l'esigenza di pervenire ad una esatta rilevazione dei punti di concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria, a norma dell'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, assume particolare importanza l'acquisizione dei dati finanziari correlati a quelli patrimoniali, nel senso che diviene necessario rilevare i capitoli di spesa e di entrata corrispondenti agli acquisti ed alle vendite, distintamente per competenza e residui.

Occorre precisare che, per determinare se un acquisto o una vendita sia da considerare in conto competenza o in conto residui, si deve fare riferimento all'anno di assunzione in consistenza o di dismissione dei beni in raffronto con quello in cui è stato assunto l'impegno della relativa spesa, ovvero con quello in cui è stato effettuato l'accertamento della relativa entrata.

Pertanto va considerata in conto competenza l'acquisizione relativa a beni registrati nelle scritture patrimoniali dello stesso esercizio a carico del quale è stato assunto il pertinente impegno di spesa; va considerata in conto residui, invece, l'acquisizione relativa a beni registrati nelle scritture patrimoniali di un anno successivo a quello del relativo impegno.

Analogamente, è da registrare in conto competenza la vendita di beni il cui corrispettivo viene riscosso e contestualmente accertato nello stesso anno della dismissione; in conto residui quella per cui si verifica una sfasatura temporale tra il momento patrimoniale e quello finanziario.

E' il consegnatario, all'atto della presa in carico o del discarico dei beni, che determina l'anno cui si riferiscono i movimenti patrimoniali; è necessario pertanto che lo stesso conosca gli estremi del relativo dato finanziario affinché possa stabilire l'appartenenza alla competenza od ai residui del movimento patrimoniale.

Nessun problema si pone per i beni acquistati o alienati a cura del consegnatario il quale può agevolmente desumere gli elementi occorrenti o dal titolo di pagamento o dalla quietanza di versamento.

Qualora invece acquirenti siano il Provveditorato o le amministrazioni centrali, sarà loro cura trasmettere ai consegnatari competenti il numero della tabella che identifica l'amministrazione, nonché il numero del capitolo e dell'esercizio di imputazione dell'impegno di spesa; dati che dovranno essere riportati con opportune annotazioni a margine nei modelli 4/P.M.

Contabilità dei beni immobili

Per la predisposizione del Conto generale del patrimonio, le Ragionerie provinciali dello Stato devono far pervenire, tempestivamente e comunque non oltre il 15 aprile 2002, alla Ragioneria centrale presso la Presidenza della Regione il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili patrimoniali, debitamente compilato in ogni sua parte, e redatto secondo la classificazione disposta con decreto ministeriale 13 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 87 del 28 marzo 1984.

Le stesse, inoltre, devono trasmettere alla Ragioneria centrale presso la Presidenza della Regione i modelli finanziari concernenti le scritture delle vendite o affrancazioni.

Per le variazioni patrimoniali devono risultare chiaramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni sia le provenienze o destinazioni dei beni.

Per le operazioni di scarico, oltre alle indicazioni delle cause e delle destinazioni, nonché degli estremi delle leggi e dei provvedimenti formali (registrazione compresa) che giustificano le operazioni di scarico effettivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali.

Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario-patrimoniale in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare è necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:

- a) mod. 91 C.G. nella colonna denominata "Prezzo ricavato dalla vendita dell'esercizio in corso" (colonna "e");
- b) mod. 16 C.G., rigo B;
- c) prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I, e colonna 2 del quadro II.

Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso nell'esercizio, la concordanza dovrà essere assicurata tra:

- 1) l'importo indicato nel modello meccanizzato RS-11-UK-0007 ripartito tra competenze e residui;
- 2) il mod. 16 C.G., rigo P oppure, in caso di affrancazioni, il mod. 78 colonna 7;
- 3) Il prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II.

Ove dette concordanze non si verificano, è necessario che siano chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto attiene alla riscossione di somme relative ai beni venduti e non ancora discaricati, come pure al discarico di immobili venduti il cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.

Contabilità dei beni immobili per destinazione

Per quanto concerne la contabilizzazione, in sede consuntiva, delle variazioni avvenute durante l'esercizio 2001 nella consistenza dei beni considerati immobili ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, tutti gli uffici interessati (Gallerie Regionali - Musei - Biblioteche - Soprintendenze) avranno cura di far pervenire alla Ragioneria centrale BB.CC.AA. e P.I. i prospetti di variazione inventariale (mod. 88) in quadruplica copia debitamente compilati, attenendosi alle istruzioni impartite per la contabilità dei beni mobili, entro il 15 febbraio 2002.

La presente circolare sarà pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.

II DIRIGENTE GENERALE

(Dr. Girolamo Di Vita)

L'ASSESSORE

(On. Dott. Alessandro Pagano)

CHIUSURA CONTABILITA' DELL'ESERCIZIO 2001

TERMINI DI SCADENZA	ADEMPIMENTI
16 novembre 2001	Richiesta ai competenti Gruppi Bilancio dell'Assessorato Bilancio e Finanze di variazione dei limiti di Cassa. (Amministrazioni attive)
23 novembre 2001	Invio alle Ragionerie Centrali dei titoli di spesa con esclusione dei titoli per gli emolumenti al personale e quelli relativi al POP e degli altri interventi comunitari relativi alla programmazione 1994/1999 e precedenti. (Amministrazioni attive)
27 novembre 2001	Invio alle Ragionerie Centrali dei titoli di spesa relativi agli emolumenti al personale. (Amministrazioni attive)
3 dicembre 2001	Trasmissione al Gruppo VII Servizi del Tesoro dell'Assessorato Bilancio e Finanze dei titoli di spesa con esclusione di quelli per gli emolumenti al personale e quelli relativi al POP e degli altri interventi comunitari relativi alla programmazione 1994/1999 e precedenti. (Ragionerie)
4 dicembre 2001	Trasmissione al Gruppo VII Servizi del Tesoro dell'Assessorato Bilancio e Finanze dei titoli di spesa degli emolumenti al personale. (Ragionerie)
6 dicembre 2001	Trasmissione agli Uffici centrali di Cassa Regionale dei titoli di spesa per gli emolumenti al personale. (Gruppo VII)
7 dicembre 2001	Invio alle Ragionerie Centrali dei titoli di spesa relativi al POP e degli altri interventi comunitari relativi alla programmazione 1994/1999. (Amministrazioni attive)
7 dicembre 2001	Trasmissione alle competenti Casse provinciali degli ordinativi e dei buoni da eseguire entro l'esercizio e precedenti. (Funzionari delegati)
10 dicembre 2001	Trasmissione agli Uffici centrali di Cassa Regionale dei titoli di spesa con esclusione di quelli per gli emolumenti al personale e quelli del POP e degli altri interventi comunitari relativi alla programmazione 1994/1999 e precedenti. (Gruppo VII)
11 dicembre 2001	Trasmissione ai funzionari delegati delle distinte degli ordinativi estinti fino a quel giorno. (Banca cassiere)
13 dicembre 2001	Richiesta ai competenti Gruppi Bilancio dell'Assessorato Bilancio e Finanze dell'assenso ad assumere impegni nell'anno in corso e negli anni successivi. (Amministrazioni attive)
13 dicembre 2001	Predisposizione al S.I. dell'elenco (Mod. S.I. 009/B/4) per le Ragionerie centrali, degli ordini di accreditamento con imputazione ad impegni di spesa da eliminare per perenzione amministrativa sia per le spese di parte corrente che in c/ capitale, nonché dell'elenco degli ordini di accreditamento che non vengono trasportati per gli effetti della norma transitoria di deroga. (Gruppo 14° AISI).
14 dicembre 2001	Trasmissione al Gruppo VII Servizi del Tesoro dell'Assessorato Bilancio e Finanze dei titoli di spesa relativi al POP e degli altri interventi comunitari relativi alla programmazione 1994/1999 e precedenti. (Ragionerie)
14 dicembre 2001	Richiesta di riduzione o annullamento degli ordini di accreditamento per le somme ritenute non spendibili. (funzionari delegati)
15 dicembre 2001	Accertamento se sui singoli O.A. vi sia una rimanenza di somme inferiore alle lire 10.000. (Funzionari delegati)

17 dicembre 2001	Trasmissione alla banca cassiere della copia degli elenchi, debitamente sottoscritti degli OO.AA. relativi a spese di parte corrente ed in c/ capitale da non trasportare al nuovo esercizio. (Ragionerie centrali) .
17 dicembre 2001	Termine entro il quale i legali rappresentanti e/o i tesorieri degli enti ed aziende sottoposte a Tesoreria unica regionale possono presentare all'Istituto cassiere buoni di prelevamento sui conti loro intestati.
18 dicembre 2001	Trasmissione agli Uffici centrali di Cassa Regionale dei titoli di spesa relativi al POP e degli altri interventi comunitari relativi alla programmazione 1994/1999 e precedenti. (Gruppo VII)
20 dicembre 2001	Termine entro il quale i legali rappresentanti e/o i tesorieri degli enti ed aziende sottoposte a Tesoreria unica regionale possono presentare all'Istituto cassiere buoni di prelevamento sui sottoconti loro intestati per il POP e degli altri interventi comunitari relativi alla programmazione 1994/1999 e precedenti.
28 dicembre 2001	Contabilizzazione di tutti i titoli di spesa.
28 dicembre 2001	Estinzione degli O.A. che alla data del 15 dicembre 2001 avevano importi inferiori alle lire 10.000 mediante versamento su appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata. (Funzionari delegati)
28 dicembre 2001	Emissione del buono di commutazione e del buono per la regolazione delle ritenute (mod. 31 ter C.G.). (Funzionari delegati)
28 dicembre 2001	Presentazione dell'elenco riepilogativo delle ritenute per capitolo e per tipo. (Sistema informativo)
28 dicembre 2001	Richiesta di annullamento agli istituti cassieri degli ordinativi che non devono essere più eseguiti. (Funzionari delegati)
8 gennaio 2002	Compilazione di due dimostrazioni (una per competenza ed una per i residui) concernenti i pagamenti effettuati a tutto il 31 dicembre 2001. (Banca cassiere)
8 gennaio 2002	Compilazione di due note riassuntive dei pagamenti (una per competenza e una per i residui) eseguiti a tutto il 31 dicembre 2001. (Banca cassiere)
8 gennaio 2002	Compilazione di due riassunti (uno per la competenza e uno per i residui) dei pagamenti eseguiti a tutto il 31 dicembre 2001, distinti per categorie economiche e per codici economici e funzionali. (Banca cassiere)
8 gennaio 2002	Compilazione di due riepiloghi, relativi ai versamenti riguardanti l'esercizio finanziario 2001, distinti per Capi, Capitoli e Articoli (Mod 43 Tes): uno per il conto di competenza e uno per il conto dei residui. (Banca cassiere)
8 gennaio 2002	Invio all'Assessorato regionale Bilancio e Finanze, Gruppo VII Servizi del Tesoro, degli elenchi mod. 20 Tes, 21 Tes e 22 Tes per i versamenti delle entrate. Copia degli stessi modelli dovrà essere inoltrata al Dipartimento Finanze e Credito. (Ragionerie Provinciali dello Stato)
11 gennaio 2002	Presentazione da parte dei funzionari delegati agli Istituti incaricati al servizio di cassa del prospetto contenente per ciascun capitolo l'indicazione del numero e dell'importo dei singoli O.A. disposti a loro favore nonché dei pagamenti effettuati. (Funzionari delegati)
15 gennaio 2002	Trasmissione ai competenti Gruppi Bilancio dell'Assessorato Bilancio e Finanze dell'elenco degli assenti a fronte dei quali non sono stati effettivamente assunti i corrispondenti impegni di spesa pluriennali. (Amministrazioni attive)

18 gennaio 2002	Termine entro il quale i funzionari delegati non dipendenti da pubbliche amministrazioni devono restituire agli istituti cassieri l'elaborato predisposto da questi ultimi dal quale risultino le indicazioni sopra specificate. (Funzionari delegati)
22 gennaio 2002	Trasmissioni alle competenti Amministrazioni regionali ed alla Dipartimento Bilancio e Tesoro dell'elenco dei mandati diretti estinti mediante commutazione specificando per ciascun titolo la descrizione degli estremi del vaglia, dell'assegno emesso o del deposito provvisorio. (Banca cassiere)
22 gennaio 2002	Trasmissione ai funzionari delegati ed alle Ragionerie centrali degli elenchi con gli estremi dei vaglia, degli assegni o dei depositi provvisori emessi in commutazione di ordinativi tratti su O.A. (Banca cassiere)
31 gennaio 2002	Termine oltre il quale non è consentito inviare titoli speciali (mandati verdi) da estinguersi mediante semplice registrazione delle scritture. (Ragionerie centrali)
15 febbraio 2002	Trasmissione alle competenti Ragionerie centrali dei prospetti per categorie delle variazioni annuali. (Consegnatari)
15 febbraio 2002	Trasmissione alla Ragioneria centrale BB.CC.AA. e P.I. dei prospetti di variazione inventariale (mod. 88). (Gallerie regionali, Musei, Biblioteche e Soprintendenze)
28 febbraio 2002	Presentazione agli Istituti incaricati al servizio di cassa delle richieste di variazione nell'imputazione dei versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze.
28 febbraio 2002	Erogazione delle somme residue relative all'anno 2001. (Funzionari delegati)
15 marzo 2002	Presentazione di ulteriori richieste di variazione al Gruppo VII Servizi del Tesoro per la preventiva autorizzazione.
29 marzo 2002	Richieste di variazione nell'imputazione dei versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze. (Banca cassiere)
15 aprile 2002	Trasmissione alla Ragioneria centrale Presidenza del prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni patrimoniali. (Ragionerie provinciali dello Stato)
30 aprile 2002	Trasmissione alla Ragioneria centrale Bilancio e Finanze del prospetto riepilogativo per capo e capitolo contenete i dati delle entrate erariali di pertinenza regionali ed alla Ragioneria centrale Presidenza di quelle del capo VII (Demanio) rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2001. (Ragionerie provinciali dello Stato)
30 aprile 2002	Trasmissione alle competenti Ragionerie centrali del prospetto riepilogativo per capo e capitolo contenete i dati delle entrate regionali rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2001. (Amministrazioni attive)